



Regione Liguria – Giunta Regionale

Oggetto	Determinazione del contingente di cinghiali abbattibili nella stagione venatoria 2022/23. Art. 35 l.r. n. 29/1994.
Tipo Atto	Decreto del Dirigente
Struttura Proponente	Settore fauna selvatica, caccia e vigilanza venatoria
Dipartimento Competente	Vice direzione generale agricoltura, risorse naturali, aree protette e marketing territoriale
Soggetto Emanante	Valerio VASSALLO
Responsabile Procedimento	Claudio ARISTARCHI
Dirigente Responsabile	Valerio VASSALLO

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett.E punto 18 sub - dell'allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 254/2017

Elementi di corredo all'Atto:

VISTI:

- la legge 11 febbraio 1992, n. 157 *Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*;
- la legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 *Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio*, che all'articolo 35 comma 2 dispone in merito alla caccia al cinghiale, stabilendo, tra l'altro, che il contingente massimo di capi che possono essere abbattuti che non debba essere superiore al 90 per cento delle presenze di tale specie, rilevate in via induttiva;
- il regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 5 *Regolamento per la caccia al Cinghiale in forma collettiva ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio*, con particolare riferimento all'articolo 3, ove si stabilisce che la Regione approvi annualmente, con decreto dirigenziale, i contingenti massimi di cinghiali prelevabili;

RICHIAMATI, in materia di contrasto alla peste suina africana (PSA):

- il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e ss.mm.ii. che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana, che ha inserito quali zone soggette a restrizioni II i comuni delle Regioni Piemonte e Liguria insistenti nella zona infetta e quali zone soggette a restrizioni I i comuni delle regioni Piemonte e Liguria a confine con la zona infetta;
- la legge 7 aprile 2022, n. 29 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)*);
- il “*Piano nazionale di sorveglianza per la peste suina africana in Italia 2021-2022. Integrazione relativa all'attività di eradicazione nelle regioni Piemonte e Liguria per il 2022*”, predisposto e trasmesso alla Commissione europea dal Ministero della Salute;
- l'ordinanza del Commissario straordinario alla peste suina africana del 28 giugno 2022, n. 4 (*Indicazioni per l'attuazione delle misure di controllo ed eradicazione della Peste Suina Africana*), ed in particolare l'articolo 4 (*Misure di controllo nei Comuni della zona confinante con la zona infetta o nella zona soggetta a restrizioni parte I*);
- la legge regionale 15 luglio 2022, n. 7 (*Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022-2024)) e altre disposizioni di adeguamento*), ed in particolare il comma 8 dell'articolo 23, ove si prevede che le attività venatorie – tranne la caccia al cinghiale in braccata nell'area di circolazione virale attiva - siano consentite in zona di restrizione II nel rispetto delle misure di biosicurezza e dei provvedimenti adottati dalla Regione Liguria per il contrasto della peste suina africana (PSA);
- la deliberazione della Giunta regionale del 5 agosto 2022, n. 809, avente per oggetto “*Adozione della proposta di piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie Cinghiale (Sus scrofa)*.”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 415 del 13 maggio 2022, avente per oggetto “*Calendario venatorio regionale per la stagione 2022/2023. Art. 34, comma 4, l.r. n. 29/1994.*”;

ATTESO che il Calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2022/2023, allegato alla suddetta deliberazione, all'art. 1, comma 1, lett. D), punto 1) "cinghiale" recita: "Il prelievo venatorio del cinghiale è consentito nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, secondo le norme regolamentari emanate dalla Regione e sino all'esaurimento dei contingenti di abbattimento stabiliti, nel seguente periodo: 2 ottobre – 1° gennaio;";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 28 ottobre 2021, n. 958, avente ad oggetto "Convenzione Regione Liguria – Università di Genova-DISTAV relativa a studi su fauna omeoterma e ittica. Approvazione Piano delle attività. Impegno € 37.721,50 e prenotazione risorse € 30.440,00." con la quale è stato approvato lo svolgimento diretto da parte dell'Università degli studi di Genova – DISTAV delle ricerche necessarie all'elaborazione della proposta di piano di prelievo venatorio (contingente) del Cinghiale per la stagione venatoria 2022/23;

VISTA la relazione "Monitoraggio del Cinghiale mediante il metodo delle governe negli Ambiti territoriali di caccia e Comprensori alpini della Regione Liguria- Stagione 2022/2023 in presenza della peste suina africana", a cura del dott. Andrea Marsan, trasmessa dall'Università degli Studi di Genova - DISTAV a conclusione delle attività di monitoraggio, con nota ns. prot. 2022-0712620 del 3 agosto 2022;

PRESO ATTO che, al fine di ridurre il rischio di trasmissione del virus della PSA, nel corso del 2022 si è ritenuto opportuno non effettuare censimenti alle governe, per non aumentare la mobilità e i contatti tra i gruppi di cinghiali causato dal foraggiamento artificiale necessario per tale tipo di monitoraggi;

CONSIDERATO che la relazione di cui sopra propone, in linea con quanto stabilito nel PRIU della Regione Liguria, un prelievo pari al 180% dei capi abbattuti nella precedente stagione venatoria, destinando il 150% all'attività di caccia in forma collettiva, come di seguito indicato:

A.T.C./C.A.	contingente 2022/2023
A.T.C. IM	4.902
C.A. IM	1.224
A.T.C. SV 1	2.265
A.T.C. SV 2	5.616
A.T.C. SV 3	924
C.A. SV 4	71
A.T.C. GE 1	4.427
A.T.C. GE 2	5.238
A.T.C. SP	4.877
Totale regionale:	29.543

DATO ATTO che i contingenti sopra riportati comprendono anche i capi prelevabili dalle squadre che operano – totalmente o parzialmente – all'interno degli Istituti per la gestione privata della caccia, mentre non includono i piani di prelievo di selezione del Cinghiale già autorizzati e quelli previsti dal PRIU, che saranno approvati con un successivo atto;

VISTO il "Manuale delle emergenze da Peste Suina Africana" in popolazioni di suini selvatici, e in particolare il capitolo 8, in cui si definisce quale area di circolazione virale attiva del virus (ACA) la superficie compresa nella linea congiungente le coordinate più esterne dell'area di ritrovamento delle carcasse, alla quale si deve aggiungere un'ulteriore area della profondità di 6 km;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 5 bis del d.l. n. 9/2022, convertito con l. n. 29/2022, la caccia al cinghiale in forma collettiva non è consentita all'interno dell'ACA;

DATO ATTO che i valori riportati nella tabella di cui sopra per l'A.T.C. GE 1, che comprende un ampio settore ricadente in ACA, sono allo stato attuale solo indicativi;

RITENUTO opportuno confermare che la possibilità di praticare l'attività venatoria in zona soggetta a restrizioni II è subordinata al rispetto dei provvedimenti regionali in materia di gestione, controllo ed eradicazione del virus della PSA e, in particolare, delle seguenti misure di biosicurezza, già comunicate ad A.T.C. e C.A. prima dell'avvio della stagione venatoria 2022/2023:

- disinfezione dei veicoli, delle attrezzature e dei materiali utilizzati per il trasporto dei cani e dei capi cacciati;
- lavaggio e disinfezione con ipoclorito di sodio (soluzione 2-3%) delle calzature prima di lasciare la zona di caccia;
- lavaggio e disinfezione con ipoclorito di sodio soluzione al 2-3% (inattivazione virus: 30') delle attrezzature utilizzate nell'uscita di caccia, comprese corde, ganci, coltelli, ecc.;
- lavaggio degli indumenti utilizzati durante la caccia;
- lavaggio con acqua e sapone delle zampe dei cani che abbiano partecipato all'uscita di caccia;

REPUTATO necessario, in prossimità dell'avvio della stagione venatoria 2022/2023, procedere all'approvazione dei contingenti abbattibili sul territorio regionale;

DECRETA

Per i motivi in premessa specificati:

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 35, comma 2 della l.r. n. 29/1994, il contingente dei capi di cinghiali che possono essere abbattuti sul territorio regionale, nelle quantità di seguito indicate:

A.T.C./C.A.	contingente 2022/2023
A.T.C. IM	4.902
C.A. IM	1.224
A.T.C. SV 1	2.265
A.T.C. SV 2	5.616
A.T.C. SV 3	924
C.A. SV 4	71
A.T.C. GE 1	4.427
A.T.C. GE 2	5.238
A.T.C. SP	4.877
Totale regionale:	29.543

2. di dare atto che i valori riportati nella tabella di cui sopra per l'A.T.C. GE 1, che comprende un ampio settore ricadente in area di circolazione attiva del virus della PSA, sono allo stato attuale solo indicativi;

3. di dare atto che la possibilità di esercitare la caccia al cinghiale in zona soggetta a restrizioni II è subordinata al rispetto dei provvedimenti regionali in materia di gestione, controllo ed eradicazione del virus della PSA e, in particolare, delle seguenti misure di biosicurezza:

- disinfezione dei veicoli, delle attrezzature e dei materiali utilizzati per il trasporto dei cani e dei capi cacciati;
- lavaggio e disinfezione con ipoclorito di sodio (soluzione 2-3%) delle calzature prima di lasciare la zona di caccia;
- lavaggio e disinfezione con ipoclorito di sodio soluzione al 2-3% (inattivazione virus: 30') delle attrezzature utilizzate nell'uscita di caccia, comprese corde, ganci, coltelli, ecc.;
- lavaggio degli indumenti utilizzati durante la caccia;
- lavaggio con acqua e sapone delle zampe dei cani che abbiano partecipato all'uscita di caccia.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

Identificativo atto: 2022-AM-6097

Area tematica: Attività produttive > Caccia e Pesca ,

Iter di approvazione del decreto

Compito	Assegnatario	Note	In sostituzione di	Data di completamento
*Approvazione soggetto emanante (regolarità amministrativa, tecnica)	Valerio VASSALLO		-	23-09-2022 12:31
*Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa, tecnica e contabile)	Valerio VASSALLO		-	23-09-2022 12:31
*Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Claudio ARISTARCHI		-	22-09-2022 13:56

L'apposizione dei precedenti visti attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto sotto il profilo della legittimità nell'ambito delle rispettive competenze

Trasmissione provvedimento:

Sito web della Regione Liguria